

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/93/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2001

recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ⁽¹⁾, e successive modifiche, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 della direttiva 91/630/CEE, il comitato scientifico veterinario ha adottato, il 30 settembre 1997, un parere concernente il benessere dei suini detenuti in allevamenti intensivi.
- (2) La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽²⁾, ispirata alla convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, stabilisce disposizioni comunitarie applicabili a tutti gli animali d'allevamento e concernenti le condizioni di stabulazione, i requisiti in materia di costruzione, isolamento, riscaldamento e ventilazione dei ricoveri, l'ispezione degli impianti e l'ispezione del bestiame. Non è quindi necessario che tali aspetti siano disciplinati nell'ambito dell'allegato della direttiva 91/630/CEE nei casi in cui debbano essere stabiliti requisiti più dettagliati.
- (3) Qualora i suini siano tenuti in gruppo, per il loro benessere è opportuno adottare adeguate misure di protezione.
- (4) Il mozzamento della coda e la troncatura o la levigatura dei denti possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato. La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza. Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori.
- (5) Il precitato rapporto del comitato scientifico veterinario raccomanda di non svezzare i lattinzoli prima dei 28 giorni di età, a meno che la salute della scrofa o dei suini

netti stessi non rischi di essere compromessa o che vantaggi per la salute di questi ultimi giustifichino uno svezzamento precoce.

- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 91/630/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi notificano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.